



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
32	23/02/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101, 124 e 133 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dalla Regione Carabinieri Forestale Campania - Gruppo Caserta, con nota di contestazione n. 01/2018 del 04/07/2018. Trasgressore: Legale Rappresentante del Comune di Capua Centore Eduardo Obbligato in solido: Comune di Capua

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che la Regione Carabinieri Forestale Campania – Gruppo Caserta e l'ARPAC Dipartimento di Caserta effettuavano, congiuntamente, in data 02/05/2018, un sopralluogo da cui è scaturito il verbale ARPAC 35/PL/18.
- Che il sopralluogo avveniva presso l'Impianto di Sollevamento in loc. Borgo Santella, sito in Capua alla via Conte Landone;
- Che l'impianto era gestito direttamente dal comune nella persona del suo legale rappresentante all'epoca dei fatti;
- Che, nel corso del controllo, veniva effettuato, inoltre, il prelievo di un campione di acque reflue provenienti dallo sfioratore di piena posto nella vasca di sollevamento, immediatamente a monte dell'immissione nel fiume Volturno, affinché fosse verificata la conformità dei valori rispetto alla tabella 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06;
- Che le analisi del suddetto campione venivano riportate nel rapporto di prova 20180008512 CD 1, A1, A2 del 08/05/2018, redatto dall'ARPAC -area analitica di Caserta;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
 - a) *“Era in atto uno scarico di acque reflue urbane direttamente nel fiume Volturno dallo sfioratore di piena posto all'interno della vasca di sollevamento e che l'impianto di sollevamento non era in esercizio”;*
 - b) *“Il titolare dello scarico non era in possesso di autorizzazione”;*
 - c) *“Non erano in atto precipitazioni meteoriche al momento del sopralluogo e né ve ne erano state nelle 2 settimane precedenti”;*
 - d) *“Lo scarico, costituito da acque reflue provenienti dalla rete fognaria che serve il Centro Storico per circa 3800 abitanti, è del tipo continuo e si immette nel Fiume Volturno.”;*
 - e) *“Il campione di acque reflue esaminato è da considerarsi NON CONFORME rispetto a quanto previsto dalla tabella 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali con particolare riferimento ai parametri COD e TENSIOATTIVI TOTALI.”;*
- Che, con nota 4489/2018, la Regione Carabinieri Forestale Campania – Gruppo Caserta contestava, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 ed s.m.i., al Sig. Centore Eduardo rappresentante del comune di Capua all'epoca dei fatti, la violazione dell'art. 101 co. 1 sanzionato dall'art. 133 co. 1 del D.Lgs. 152/06, per aver superato, con lo scarico di acque reflue urbane attivato in assenza di autorizzazione, i valori limite previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Contestavano, inoltre, al sig. Centore, la Violazione dell'art. 124 co. 1 sanzionata dall'art. 133 co. 2 del D.Lgs. 152/06, per aver attivato, senza la prevista autorizzazione, uno scarico di acque reflue urbane;
- Che, con pec del 07/08/2018, pervenivano da parte del sig. Centore, memorie difensive ai sensi dell'art. 18 l. 698/81 e richiesta di audizione;
- Che, l'audizione veniva convocata per la 14/01/2019 ora 14:00 e regolarmente si teneva. Era assente il sig. Centore. Era presente l'ing. Greco, responsabile dei lavori pubblici del comune di Capua.

RILEVATO

- Che il verbale e la contestazione in oggetto risultano correttamente notificati;
 - Che, dal verbale di accertamento, il ricettore dello scarico risulta essere il Fiume Volturno;
 - Che, con riguardo strettamente alla contestazione, si pone in evidenza quanto segue:
1. Dalle memorie difensive: *“Dal verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue n. 35/PL/18, redatto in data 02/05/2018 dal personale ARPAC, che viene allegato alla presente (cfr. Allegato "1"), si evince chiaramente che, all'atto del sopralluogo, l'armadietto di accesso al quadro elettrico generale risultava sprovvisto di serratura, il contatore di energia elettrica risultava posizionato su OFF e, pertanto, le pompe di sollevamento non risultavano in esercizio. Dal medesimo verbale del 02/05/2018 si deduce pure che il ripristino dell'alimentazione elettrica, effettuata mediante riarmo dell'interruttore generale, ha consentito l'immediato riavvio delle pompe e, conseguentemente, la rapida interruzione dello scarico attivo, con ripristino delle regolari condizioni di funzionamento dell'impianto di sollevamento. All'uopo, è il caso di evidenziare che il locale Corpo di Polizia Municipale, intervenuto sul posto nel corso dell'ispezione effettuata dai tecnici dell'ARPAC e da personale dei Carabinieri di Caserta, ha avuto modo di accertare che "il vano del quadro elettrico dell'impianto di sollevamento liquami era stato forzato ed aperto; inoltre, da un'attenta ricognizione vi era stato un tentativo di tranciare i cavi*

elettrici del contatore de quo (cfr. Allegato "2"). **Si fa presente, altresì, che l'impianto di che trattasi dotato di un dispositivo automatico di invio segnali di disservizio, tramite SMS, e che, tuttavia, per ragioni che sono ancora in corso di approfondimento, detto sistema non ha funzionato nel momento in cui si è verificata l'interruzione di energia. In definitiva, può certamente affermarsi che il disservizio che ha interessato l'impianto di sollevamento del refluo urbano in ingresso all'impianto ubicato nel borgo Santella sia stato determinato da una temporanea mancanza di alimentazione di energia elettrica, provocata da un disarmo dell'interruttore generale, verificatosi a seguito di intervento criminoso operato da ignoti sul dispositivo elettrico, unitamente al contestuale disservizio del sistema automatico di invio di messaggi di allarme.**”;

2. In fase di audizione l'ing. Greco dichiarava: **“Ribadisco che la circostanza rilevata dall'APRAC in occasione del sopralluogo effettuato, sia stata determinata da una temporanea disalimentazione di energia elettrica provocata da malintenzionati, risultando invece l'impianto regolarmente funzionante sia prima che dopo aver provveduto a rialimentare lo stesso. Si è trattato di una temporanea interruzione del servizio, verosimilmente provocata da atto doloso, di cui il comune non ha avuto tempestiva contezza per causa del concomitante malfunzionamento dell'impianto segnalazioni guasti, il tutto come argomentato nella relazione di servizio prot. n. 54 del 02/05/2018 del corpo di Polizia Municipale, agli atti”**;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che la legge di Depenalizzazione n. 689/81 stabilisce, all'art. 3, rubricato Elemento Soggettivo: **“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa....”**;
- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: **“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”**;
- Che ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: **“Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”**;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: **“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”**;
- Che l'art. 133, comma 2, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che **“Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”**;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che **“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”**;
- Che, l'art. 8 della L. 689/1981 recita: **“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”**;
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione

Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i "criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.";

CONSIDERATO IN FATTO

- Che tanto il Corpo dei Carabinieri nell'atto di contestazione, quanto l'ARPAC nella stesura del verbale, avevano perfettamente chiaro lo stato del quadro elettrico dell'impianto di sollevamento. Si può leggere dal verbale 35/PL/18, infatti: *"E' stato ispezionato il quadro elettrico dell'impianto di sollevamento, rilevando che l'armadietto di accesso al quadro elettrico generale non era munito di chiusura, e che il contatore era in posizione off. Pertanto, le pompe di sollevamento non erano in esercizio"*. Inoltre, a conferma di ciò, come dichiarato nelle memorie difensive, la Polizia Municipale è intervenuta durante l'ispezione alla presenza del personale ARPAC e del Corpo dei Carabinieri;
- Che, riportando ancora le parti evidenziate al punto 1 e 2 della sezione "RILEVATO", si legge:
- *"Si fa presente, altresì, che l'impianto di che trattasi dotato di un dispositivo automatico di invio segnali di disservizio, tramite SMS, e che, tuttavia, per ragioni che sono ancora in corso di approfondimento, detto sistema non ha funzionato nel momento in cui si è verificata l'interruzione di energia. In definitiva, può certamente affermarsi che il disservizio che ha interessato l'impianto di sollevamento del reflujo urbano in ingresso all'impianto ubicato nel borgo Santella sia stato determinato da una temporanea mancanza di alimentazione di energia elettrica, provocata da un disarmo dell'interruttore generale, verificatosi a seguito di intervento criminoso operato da ignoti sul dispositivo elettrico, unitamente al contestuale disservizio del sistema automatico di invio di messaggi di allarme."* *"Si è trattato di una temporanea interruzione del servizio, verosimilmente provocata da atto doloso, di cui il comune non ha avuto tempestiva contezza per causa del concomitante malfunzionamento dell'impianto segnalazioni guasti."*;
- Che, stando a quanto dichiarato dagli stessi responsabili, si evince chiaramente una condotta negligente da parte del titolare dell'impianto. Come si legge dall'art. 3 L. 689/81 sopra riportato, ciascuno è responsabile non solo della propria azione ma anche della propria omissione. Nel caso di specie è venuto a galla un malfunzionamento del sistema di segnalazione di disservizio, di cui era sicuramente responsabile il titolare dell'impianto.
- Che a proposito di quanto sopra, si riportano due estratti della Cassazione:

In tema di sanzioni amministrative: *"Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso"* Cassazione civile, sez. III, ord. 26306/17.

Assimilando le sanzioni tributarie alle sanzioni amministrative in generale, la Cassazione così si è espressa: *"...È, pertanto sufficiente, ai fini dell'assoggettamento a sanzione tributaria, una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o tantomeno di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere di provare il contrario (così sostanzialmente, in motivazione, Cass. n. 14042 del 03/08/2012; cfr. Cass. n. 13068 del 15/06/2011; Cass. n. 22890 del 25/10/2006; sulla non necessità di un intento fraudolento si veda anche Cass. n. 4171 del 20/02/2009; in termini infine vedasi Cass. n. 22329/2018)"* Corte di Cassazione - Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12901;
- Che, alla luce dei principi della Cassazione sopra riportati, una recente sintesi di un orientamento seguito da anni, il sig. Centore non ha dimostrato la sua non colpevolezza, che si profila, proprio stando a quanto sopra riportato, anche nei profili della colpevole negligenza e/o condotta omissiva.
- Che, in applicazione dell'art. 8 L. 689/81 sopra riportato, sarà sanzionato l'illecito più grave, aumentato del dieci per cento;
- Che la sanzione per la violazione più grave è quella dell'art. 124, nel caso di specie;

- Che la sanzione è determinata nella somma di seimila euro, in applicazione del Decreto Dirigenziale 242 del 24/06/2011, sezione **Art. 133, comma 2, lettera e)**: “Scarico nel corpo ricettore di acque reflue urbane provenienti dall’uso improprio dello sfioratore di piena”;
- Che, pertanto, la somma totale, tra sanzione ed aumento ex art. 8, è di seimilaseicento euro.

VISTO

- L’art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L’art. 124 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L’art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L’art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022;
- Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 73566 del 10/02/2023 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Centore Eduardo, ***OMISSIS*** ** sindaco del comune di Capua all’epoca dei fatti, in qualità di trasgressore, ed al comune di Capua, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 6600,00 (Seimilaseicento/00)**, oltre **eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 co. 1, 124 co.1 e 133 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla nota di contestazione sollevata dalla Regione Carabinieri Forestale Campania – Gruppo Caserta, n. 01/2018 del 04/07/2018 e verbale 35/PL/18 prodotto dall’ARPAC-Dipartimento di Caserta.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
 - Centore Eduardo - Codice tributo: 531
- oppure
- Comune di Capua – Codice tributo: 519

Che l’interessato dovrà fornire prova dell’avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all’indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all’indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell’attestazione originale dell’avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l’interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;

- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
- Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
- Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
- Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
- Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata mezzo pec al comune di Capua. In caso di mancato reperimento di pec personale, lo stesso sarà notificato, a mezzo raccomandata a/r, al sig. Centore, con ripetibilità delle spese da parte dello scrivente Ufficio. Si notifica il presente, a mezzo pec e per conoscenza, alla Regione Carabinieri Forestale Campania – Gruppo Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta